

VADEMECUM RIVOLTO AGLI ISCRITTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELL'ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 20 E SS., DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 e s.m.i.

Il presente vademecum è stato redatto sulla base di quanto espressamente previsto dal [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#), pubblicato il 27/07/2021

INDICE

1. Principali norme di riferimento	2
2. Professionisti interessati	2
3. Requisiti generali per i professionisti iscritti all'EPAP	2
4. Cause di Inammissibilità	3
5. Cause di incompatibilità	3
6. Misura dell'esonero	4
7. Verifica dell'insussistenza dei requisiti prescritti	4
8. Contributi oggetto di esonero	4
9. Domanda di esonero	4

1. Principali norme di riferimento

La [legge di bilancio](#) ha istituito il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti all'Epap (cfr articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, **entrata in vigore il 1° gennaio 2021**).

Il beneficio è stato previsto per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sul reddito dei professionisti iscritti all'Epap e per favorire la ripresa della attività professionale

La dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 (importo definito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) sul capitolo di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata destinata per 1.000 milioni di euro per finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai "professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a tutti gli Enti e Casse di previdenza dei liberi professionisti" e costituisce il relativo limite di spesa.

Il fondo, dunque, serve a ristorare quei professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

In attuazione delle disposizione di legge (cfr, comma 21 dell'articolo 1 della legge di bilancio) è stato adottato il [decreto interministeriale del 17 maggio 2021](#), numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato per la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in esame.

Nel definire la quota parte complessivamente indicata per tutti gli Enti e Casse di previdenza dei liberi professionisti (come sopra riportata), è specificato che il beneficio dell'esonero contributivo è previsto in via eccezionale, e che la quota limite di spesa assegnata a tutti gli Enti e Casse di previdenza private è invalidabile, dettando così anche i relativi criteri di ripartizione.

L'esonero contributivo, subordinato all'approvazione della Commissione europea (cfr comma 22-bis dell'articolo 1, legge bilancio cit.) è stato autorizzato dalla Commissione con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719).

2. Professionisti interessati

Sono beneficiari dell'esonero contributivo tutti i professionisti iscritti all'EPAP che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione (cfr.comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021).

3. Requisiti generali per i professionisti iscritti all'EPAP

Per potere accedere al beneficio dell'esonero contributivo i professionisti debbono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritti all'EPAP alla data del 31 dicembre 2020.
- b. In ogni caso sono destinatari dell'esonero SOLO i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione all'EPAP entro il 31 dicembre 2020. Sono di conseguenza esclusi i professionisti che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2021 compreso.
- c. avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019. Il requisito non è richiesto per i professionisti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
- d. avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito soggetto a contribuzione Epap non superiore a 50.000 euro.
- e. risultare in possesso del [requisito della regolarità contributiva](#). La verifica del possesso della regolarità contributiva, ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, è disposta d'ufficio dall'EPAP a far data dal 2 novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 2 novembre 2021.
- f. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, nel periodo oggetto di esonero, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 **AD ECCEZIONE Nel caso di lavoro subordinato nel corso**

dell'anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi in cui non si è svolta attività di lavoro subordinato. In tal caso l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è svolta attività di lavoro professionale.

- g. non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato **AD ECCEZIONE Nel caso di prestazione pensionistica nel corso dell'anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi non coperti da pensione. In tal caso l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è goduto della pensione.**

Il possesso dei requisiti sopra descritti deve essere dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel [modulo di esonero](#). Lo stesso modulo, oltre a contenere il possesso di tutti i requisiti di legge e l'assenza delle situazioni di incompatibilità, deve essere corredato a pena di inammissibilità dalla copia del codice fiscale e del documento di identità, entrambi in corso di validità.

Nota bene

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito dei chiarimenti congiuntamente richiesti dagli Enti e Casse professionali attraverso l'ADEPP, ha precisato che:

- agli iscritti che hanno avviato nel corso del 2020 un'attività che comporta l'obbligo di iscrizione all'EPAP non si applica il requisito di cui alle lettere b) e c), relativo all'aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi;
- agli iscritti che, sebbene prima dell'anno 2020 avessero già avviato un'attività che comporta l'obbligo di iscrizione all'EPAP, e che però nel 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato, non può essere riconosciuto il beneficio dell'esonero;
- gli iscritti all'Epap in regime forfettario determinano il calo del fatturato calcolando il reddito secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l'attività.

4. Cause di Inammissibilità

Sono considerate INAMMISSIBILI le domande presentate:

- a. prive delle indicazioni richieste nel modulo di domanda predisposto dall'Epap;
- b. prive della copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale, allegati alla domanda;
- c. presentate dopo il 2 novembre 2021, come da comunicazione resa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 ottobre 2021.

5. Cause di incompatibilità

Sono ritenute cause di incompatibilità con la richiesta di esonero:

- non aver conseguito né un reddito né un fatturato per l'anno 2019;
- avere presentato la domanda ad altri Enti previdenziali oltre l'Epap;
- essere titolari di contratto di lavoro subordinato, nel periodo oggetto di esonero, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 **AD ECCEZIONE Nel caso di lavoro subordinato nel corso dell'anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi in cui non si è svolta attività di lavoro subordinato. In tal caso l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è svolta attività di lavoro professionale.**;

- essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali **AD ECCEZIONE Nel caso di prestazione pensionistica nel corso dell'anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi non coperti da pensione. In tal caso l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è goduto della pensione.**

6. Misura dell'esonero

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, all'articolo 1, comma 1, specifica che l'esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua.

La quota parte spettante a ciascun Ente verrà successivamente stabilita sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

7. Verifica dell'insussistenza dei requisiti prescritti

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto interministeriale 17 maggio 2021 l'Ente è tenuto a trasmettere l'elenco dei soggetti ammessi all'esonero all'Agenzia delle entrate e all'Inps per i controlli previsti.

Ove, all'esito di detti controlli, emerga l'insussistenza di uno dei requisiti sopra descritti, al professionista non sarà riconosciuto l'accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alla attività di recupero per l'importo dell'esonero fruito.

In questi casi l'esonero sarà revocato *ex tunc* con il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

8. Contributi oggetto di esonero

L'esonero riguarda i contributi previdenziali (contributo soggettivo e **contributo di maternità**) in scadenza entro il 31/12/2021, come da interpretazione ministeriale resa in data 18 ottobre 2021.

9. Domanda di esonero

La domanda di esonero a pena di inammissibilità deve essere presentata solo ed esclusivamente all'indirizzo per "esonerocontributivo@epap.sicurezza postale.it" secondo il modello predisposto dall'Ente e corredata dai documenti di cui al punto 4).